

REGOLAMENTO (CEE) N. 2386/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1988

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Bulgaria e dell'URSS

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2176/84, del 23 luglio 1984, relativo alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato consultivo previsto dal predetto regolamento,

Considerando quanto segue :

A. Procedura

- (1) A seguito dei ricorsi presentati dalla federazione europea delle associazioni delle industrie chimiche (CEFIC), a nome di produttori di solfato di rame la cui produzione rappresenta praticamente tutta la produzione comunitaria in questione, la Commissione ha annunciato, con avvisi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'avvio di procedure antidumping riguardanti le importazioni nella Comunità di solfato di rame corrispondente al codice NC ex 2833 25 00, originario della Bulgaria⁽³⁾ e dell'URSS⁽⁴⁾ ed ha iniziato le relative inchieste.
- (2) A conclusione delle inchieste che hanno rivelato l'esistenza di dumping e di pregiudizio, gli esportatori bulgaro e sovietico hanno offerto impegni in ordine alle loro esportazioni di solfato di rame nella Comunità, impegni che sono stati accettati dalla Commissione⁽⁵⁾ (6).

B. Violazione degli impegni

- (3) La Commissione ha ricevuto informazioni secondo cui determinati quantitativi di solfato di rame originari della Bulgaria e dell'URSS sarebbero stati esportati nella Comunità in violazione dei termini degli impegni bulgaro e sovietico. La Commissione ha esaminato le informazioni ricevute e ha offerto ad ambedue gli esportatori la possibilità di formu-

lare osservazioni in merito. Nessuna delle due parti è stata in grado di fornire una spiegazione soddisfacente.

- (4) La Commissione ha rilevato che quanto sostenuto nei confronti dei due esportatori era suffragato da statistiche ufficiali riguardanti le importazioni.

I due esportatori interessati non hanno contestato questi dati.

- (5) L'esportatore sovietico ha asserito che i suoi prezzi di vendita nel Regno Unito erano conformi all'impegno assunto. Ciononostante, nell'offrire l'impegno sui prezzi poi accettato dalla Commissione, l'esportatore sovietico si era impegnato a rispettare un determinato prezzo di consegna (dal deposito comunitario), franco frontiera comunitaria, non soltanto a nome proprio, ma anche per conto delle sue consociate, delle sue filiali e dei suoi rappresentanti. Tanto dalle statistiche sulle importazioni quanto dai documenti di prova forniti dall'agente di importazione economico nella Comunità dell'esportatore sovietico, ossia un consorzio costituito in Francia, emerge però che quest'ultimo ha fatturato le spedizioni nella Comunità a prezzi inferiori a quelli stabiliti nell'impegno.
- (6) La Commissione, di conseguenza, ha motivo di ritenere che l'esportatore sovietico abbia infranto i termini del proprio impegno.
- (7) L'esportatore bulgaro non ha contestato le affermazioni riguardanti i quantitativi e i prezzi delle sue vendite di solfato di rame nella Comunità economica europea. Tenendo conto di questi dati, la Commissione ha motivo di ritenere che l'esportatore bulgaro abbia infranto i termini del proprio impegno.

C. Misure provvisorie e riapertura dell'inchiesta

- (8) Alla luce degli elementi di prova, in particolare all'asserito pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ritiene che sia nell'interesse della Comunità revocare l'accettazione degli impegni di cui trattasi e imporre immediatamente un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di solfato di rame originario della Bulgaria e dell'URSS. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene opportuno riaprire le inchieste riguardanti le importazioni di solfato di rame nella Comunità originario della Bulgaria e dell'URSS.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.⁽³⁾ GU n. C 90 del 31. 3. 1984, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. C 200 del 9. 8. 1986, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1984, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 235 del 20. 8. 1987, pag. 22.